



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

11/2018 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **i tesserati;**
- **Sig. GRIMALDI ANGELO, [REDACTED] tessera FIBIS n. FB54A347;**
- **Sig. BALLERINI SIMONE, [REDACTED] tessera FIBIS FB01A075;**
- **Sig. ESPOSITO GIUSEPPE, [REDACTED] tessera FIBIS FB54A055;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 e art. 8 del vigente Regolamento di giustizia della FIBIS, con l'aggravante di cui all'art. 59, lettera F), Reg. Giust., per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine da quanto pubblicato dagli incolpati sul social network FACEBOOK con riferimento ad un presunto trattamento di favore per alcuni tesserati per ciò che attiene ai sorteggi delle gare in Toscana.

All'udienza del 20 aprile 2018 nessuno è comparso, ma è in atti una memoria difensiva nell'interesse dell'incolpato GRIMALDI.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di giorni 40 e una ammenda di € 60,00.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dei tesserati per la violazione contestatagli.

Allo stesso viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi organi regionali attraverso più *post* pubblicati su Facebook, nei quali venivano espressi giudizi diffamatori oltre ogni ragionevole diritto di critica.

Le argomentazioni contenute nella memoria difensiva dell'incolpato non possono essere accolte perché, pur non facendo riferimento specifico ad alcun tesserato o dirigente è assolutamente chiaro il contenuto diffamatorio per ciò attiene a sorteggi descritti come "pilotati" per favorire qualche tesserato.

La diffusione dei post, pur limitata ad un gruppo non può essere equiparato ad opinione espressa privatamente ed è certamente idoneo ad integrare la lesione del diritto di immagine (intesa in questa sede nel suo tenore "sportivo-federale"), mentre il tenore dei commenti è tale da non potersi ragionevolmente sostenere che non ci fosse l'intento di denigrare gli organi federali accusato di non essere imparziali e di pilotare i sorteggi per favorire alcuni tesserati.

Tuttavia, va considerato che l'ambito nel quale si collocano le singole espressioni offensive è complessivamente ironico e non violentemente diffamatorio.

Pertanto, la pena da infliggere può essere contenuta come da richieste del Procuratore Federale in giorni 40 di sospensione da tutte le attività e 60 € di ammenda

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica **agli incolpati GRIMALDI, BALLERINI ed ESPOSITO, in atti meglio generalizzati, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 40 ed € 60,00.**

Il caso di mancato versamento dell'ammenda si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.


Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.


Bologna, 10 settembre 2018

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo


I consiglieri

Avv. Simone Blotta


Avv. Antonio Materia




DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

PROCURA FEDERALE ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento nr. 11/2018 Rg. Procura FIBIS.

La Procura Federale della FIBIS, in persona dell'avv. Massimiliano Cané, letti gli atti d'indagine e l'esposto del 30/4/18 a firma del Presidente Comitato Regionale Toscana Sig. Adalberto Gori, nei confronti del tesserato sig. Angelo Grimaldi [REDACTED], Carmine Spiezia, [REDACTED]

[REDACTED] Simone Ballerini [REDACTED]

Esposito Giuseppe [REDACTED] espone quanto di seguito accertato, comunicando agli interessati di aver concluso le indagini in ordine ai fatti denunciati.

In data 20/4/18 alle ore 23 circa il tesserato Angelo Grimaldi scriveva sul proprio profilo face book un post dal seguente tenore "anche un cieco se ne accorge, in toscana ci sono 5/6 giocatori che hanno sempre il girone a spingere. È l'ora di finirla", post in cui denunciava un "favoreggiamento" di alcuni giocatori della FIBIS con riguardo sorteggi in alcune gare della Toscana. Seguivano altre esternazioni da parte dei precitati tesserati: "condivido sono anni che fanno queste cose..ogni tanto però rianno il girone difficile giusto per non dare ne occhio (post di Esposito Giuseppe), "perché luca da chi pensi sia gestito biliardo gare? Da un programma imparziale?" (post di Simone Ballerini), "fai campare e te lo fanno pure a te vuole dire metti mano alla tasca" (post di Carmine Spiezia), post diffamatori nei confronti della federazione e delle sue articolazioni territoriali (CR Toscana) così violando gli artt. 1 e 8 del vigente reg. giustizia, condotta aggravata ex art. 59 lettera B lett. F) poiché pubblicamente ledevano gravemente la dignità e il decoro della federazione, accusandola di organizzare con favoritismi l'attività sportiva regionale.

La condotta sopra descritta ha comportato l'apertura nei confronti dei tesserati citati (ad eccezione del sig. Carmine Spiezia, all'epoca dei fatti non tesserato per la FIBIS) di un procedimento disciplinare per le violazioni citate del regolamento di giustizia FIBIS vigente. In conseguenza di quanto sopra enucleato, deferisce i tesserati ANGELO GRIMALDI - SIMONE BALLERINI E ESPOSITO GIUSEPPE, per le incolpazioni in atti descritte avanti il Tribunale federale e chiede fissarsi udienza disciplinare.

Si notifichi ai tesserati incolpati ANGELO GRIMALDI - SIMONE BALLERINI E ESPOSITO GIUSEPPE.



FIBIS



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

Bologna, il 21.6.2018

La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané